Pubblicato il 08/10/2018

N.00914 /2018 REG.PROV.CAU.
N. 01325/2018 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1325 del 2018, proposto da

Il Panellino D'Oro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lucia Di Salvo in Palermo, via Notarbartolo, 5;

contro

l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Palermo nella Via Alcide De Gasperi n.81;

nei confronti

Giuseppe Minutoli, G & C Sant'Angelo S.r.l.S. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto Dirigente Generale Assessorato Agricoltura Sviluppo rurale e pesca mediterranea della Regione Siciliana n. 1178 del 22.5.18, nella parte in cui - allegato “C” n. 11, elenco definitivo delle istanze non ammissibili, anch'esso in parte qua espressamente impugnato - approva e reca il provvedimento di esclusione della Domanda di Sostegno presentata da Il Panellino d'Oro s.r.l. dall'Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili;
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare: del verbale istruttorio (di cui si sconoscono gli estremi) della commissione di valutazione ex Paragrafo 16.2 Disposizioni Attuative Parte Specifica Sottomisura 4.2, recante l'avviso sfavorevole in ordine all'inserimento della domanda della ricorrente nell'Elenco Definitivo delle Istanze Ammissibili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO
- che il terreno sul quale la ricorrente intende trasferire e riposizionare l’unità produttiva per cui è stata avanzata domanda di finanziamento è ricompreso nella Zona P.I.P. di c.da Amabilina nel Comune di Marsala ed è stato acquisito a seguito di espropriazione per pubblica utilità e delimitato in forza del Piano per gli

Insediamenti Produttivi (piano particolareggiato) adottato con Deliberazione di C.S. n. 5 del 21.12.05 (in variante al Piano Comprensoriale n. 1) ed approvato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con Decreto n. 1249 del 31.10.06;

- che detto terreno è stato dapprima assegnato alla ricorrente, in esito a procedura ad evidenza pubblica, giusta Determinazioni Dirigenziali n. 754 del 3.8.15 e n. 8 del 26.1.16 e successivamente ceduto in proprietà giusta contratto rep. n. 11784 del 28.9.17 rogato dal Segretario Generale del Comune di Marsala, dietro pagamento del prezzo a saldo di Euro 72.000,00;

RILEVATO

- che, ad una prima sommaria cognizione, non appaiono implausibili le censure incentrate sulla peculiarità della fattispecie in esame, in cui la "parte venditrice" dell'immobile è un Ente Pubblico e il prezzo è stato determinato a condizioni agevolate; circostanze dalle quali conseguono: o la sostanziale inadattabilità dei dati richiesti di cui al punto 1) lettere da "a" ad "h" del cit. Paragrafo 15.3.4 del bando; o la superfluità circa l'allegazione di atti quali la perizia sulla congruità del prezzo di acquisto (atteso il prezzo "politico" e non di mercato adottato dal Comune) o il preliminare di vendita o il certificato di destinazione urbanistica, per i quali devono ritenersi equipollenti i provvedimenti amministrativi di assegnazione del terreno in zona PIP;

RITENUTO

- che al danno prospettato dalla parte ricorrente è possibile ovviare accogliendo la domanda cautelare ai fini dell'ammissione con riserva della stessa ricorrente alla procedura per cui è causa, fatta salva la valutazione del punteggio da parte dell'amministrazione, e che appare opportuno differire all'esito del giudizio il regime delle spese della presente fase.

RITENUTO peraltro:

- che vada ordinata fin d'ora, ex artt. 27 e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi e collocati nella graduatoria

definitiva;

- che in relazione all’elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l’art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest’ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che la prova dell’avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima):

a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 novembre 2019.

Accoglie, come in motivazione, l’istanza di notificazione per mezzo di pubblici proclami.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Tulumello, Presidente FF

Roberto Valenti, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Giovanni Tulumello

IL SEGRETARIO